Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 100

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 2 maggio 1953 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1953

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 aprile 1953, n. 285.

Esenzione fiscale per la proiezione nelle scuole e la importazione di films didattici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le proiezioni dei films didattici riservate agli alunni delle scuole, sono esentate dal pagamento dei diritti erariali.

Art. 2.

I films di carattere didattico, importati a richiesta del Ministero della pubblica istruzione e destinati ad essere proiettati presso gli istituti scolastici, sono ammessi alla importazione in esenzione dal dazio doganale.

Le autorizzazioni saranno rilasciate di volta in volta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero delle finanze previa esplicita dichiarazione del Ministero della pubblica istruzione, con la quale il film da importare è classificato didattico e non commerciale.

Art. 3.

E' fatto divieto di destinare i films indicati nel primo comma dell'art. 2 ad usi diversi da quelli per i quali è stata concessa l'esenzione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1953

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 4 aprile 1953, n. 286.

Facoltà agli appaltatori dei magazzini di vendita dei generi di monopolio di prestare cauzione mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le cauzioni che gli appaltatori dei magazzini di vendita dei generi di monopolio sono tenuti a versare, a garanzia della gestione e delle dotazioni loro affidate, possono essere costituite anche mediante polizza fideiussoria emessa da istituti o enti assicuratori, autorizzati ai sensi degli articoli 18 e 31, regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, o mediante fideiussione prestata da banche di diritto pubblico o da banche di interesse nazionale.

Il contratto tra l'appaltatore e l'istituto assicuratore o la banca deve essere stipulato in conformità dello schema allegato alla presente legge.

Art. 2.

L'escussione dell'istituto assicuratore o della banca deve essere preceduta dalla esecuzione sugli altri beni cauzionali eventualmente prestati dall'appaltatore.

Quando, tuttavia, tali beni non risultino sufficienti a coprire il debito dell'appaltatore, la escussione dell'istituto assicuratore o della banca può aver luogo contemporaneamente alla esecuzione sui beni stessi, limitatamente alla parte di debito non coperta.

Art. 3.

L'escussione dell'istituto o della banca prevista nel precedente articolo è ordinata dal Ministro per le finanze con decreto, nel quale dovrà essere indicato l'ammontare complessivo del debito accertato a carico dell'appaltatore, la parte del debito non coperta dai beni cauzionali prestati dall'appaltatore stesso e l'importo della somma dovuta dall'istituto o dalla banca.

Il decreto deve essere notificato all'istituto o alla banca ed all'appaltatore. Entro trenta giorni da tale notifica, l'istituto o la banca devono versare sul conto corrente postale del Deposito generi di monopolio, che sarà indicato nello stesso decreto, la somma da loro dovuta.

Art. 4.

L'istituto o la banca che abbiano effettuato il pagamento della parte del debito cui erano tenuti a norma dell'art. 2, sono surrogati nei diritti e nelle azioni che comunque dovessero spettare all'appaltatore od ai suoi eredi tanto nei confronti dell'Amministrazione che di terzi.

Art. 5.

Con la stipulazione della polizza fideiussoria o del contratto di fideiussione l'appaltatore assume l'obbligo di corrispondere, alle relative scadenze, il corrispettivo pattuito per tutta la durata del contratto.

Qualora i corrispettivi non siano stati pagati, l'Amministrazione dei monopoli di Stato, su richiesta dell'istituto o della banca, provvede a trattenere, fino alla concorrenza dell'importo di tali corrispettivi e dei relativi interessi di mora e accessori, ogni competenza o provento spettante all'appaltatore, curandone il versamento all'ente creditore.

Art. 6.

L'istituto o la banca restano obbligati anche dopo la scadenza del contratto d'appalto, fino a che non venga decretato lo svincolo dell'intera cauzione, ai sensi delle norme in vigore. Essi restano parimenti obbligati anche nel caso di mora nel pagamento dei corrispettivi dovuti dall'appaltatore.

L'appaltatore, il quale nel corso del contratto chieda la sostituzione parziale o totale della somma garantita mediante polizza fideiussoria o fideiussione con altra cauzione da prestarsi nei modi normali, dovrà esibire una dichiarazione dell'istituto o della banca, nella quale si attesti il preventivo adempimento delle condizioni previste per la risoluzione anticipata della polizza o del contratto di fideiussione.

Art. 7.

Le disposizioni della presente legge non si applicano alle cauzioni già prestate ed accettate, a norma di legge, a garanzia degli appalti in corso. Esse si applicano, invece, alle cauzioni integrative o suppletorie non ancora prestate od accettate alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1953

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

ALLEGATO

POLIZZA FIDEIUSSORIA (1)

L'Istituto autorizzato all'esercizio delle assicurazioni (2) col presente contratto si costituisce

FIDEIUSSORE

del Sig. il quale accetta per sè e per i suoi eredi, ed aventi causa, fino alla concorrenza della somma di lire (diconsi lire .) sulla cauzione di lire che il Sig. è tenuto a prestare a garanzia della gestione e delle dotazioni a lui affidate in dipendenza del contratto quinquennale stipulato con l'Amministrazione dei monopoli di Stato in data e decorrente dal per l'appalto del Magazzino vendita generi di monopolio di

I diritti e gli obblighi dei contraenti sono disciplinati, anche nei confronti dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, dal presente contratto e dalle leggi che disciplinano la prestazione delle cauzioni degli appaltatori dei Magazzini di vendita dei generi di monopolio, mediante polizza fideiussoria (3).

L'Istituto (4) rimane obbligato anche dopo la scadenza *del contratto di appalto di cui innanzi,* fino a che non venga decretato lo svincolo dell'intera cauzione prestata dall'appaltatore, e cioè anche nel caso di mora nel pagamento dei corrispettivi di cui appresso.

L'appaltatore Sig. per la garanzia di cui sopra si obbliga di corrispondere al fideiussore il corrispettivo annuo di lire per ogni cento lire della somma garantita e ciò per tutta la durata del contratto di appalto come sopra fissata in anni cinque.

Il corrispettivo anzidetto sarà versato in rate di lire ciascuna (diconsi lire .) più le tasse, alle scadenze del Ultima rata di corrispettivo al

In caso di mora nel pagamento è dovuto dal Sig. l'interesse del

Le somme dovute dal Sig. al fideiussore vanno versate nella sede sita in via n.

lì,

L'appaltatore del magazzino di vendita generi di monopolio di

. . . .

Il fideiussore

(1) oppure « Contratto di fideiussione ».
(2) oppure « la Banca dichiarata di diritto pubblico ovvero di interesse nazionale ».
(3) oppure « fideiussione bancaria ».
(4) oppure « la Banca . . . . ».

LEGGE 4 aprile 1953, n. 287.

Ratifica del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1742, concernente aumento della indennità di accademia prevista per i sottufficiali ammessi a frequentare i corsi presso le accademie militari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1742, è ratificato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1953

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

LEGGE 9 aprile 1953, n. 288.

Autorizzazione di una ulteriore spesa di lire 100 milioni per l'incremento di ricerche scientifiche e sperimentazioni a fini industriali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La spesa di lire un miliardo autorizzata con l'art. 1 della legge n. 682 del 6 giugno 1952 per intensificare l'attività di ricerche e di sperimentazione da parte delle Stazioni sperimentali per l'industria, nonchè per promuovere ricerche scientifiche e sperimentazioni ai fini industriali, da parte di altri enti idoneamente attrezzati, in settori per i quali non esistono stazioni sperimentali, è aumentata a lire un miliardo e cento milioni.

Art. 2.

Il maggiore onere di cento milioni risultante dal disposto del precedente articolo, sarà fronteggiato con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1952-53.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'esecuzione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 aprile 1953

EINAUDI

DE GASPERI — CAMPILLI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 11 aprile 1953, n. 289.

Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica e per la concessione di contributi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario (esercizio finanziario 1953-54).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 8.900.000.000 per provvedere all'esecuzione di opere pubbliche di bonifica ed alla concessione di sussidi nelle opere di miglioramento fondiario ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

La spesa di cui al precedente comma è destinata:

a) per lire 6.900.000.000 all'esecuzione di opere pubbliche di bonifica, di cui 400.000.000 di lire per opere da eseguirsi in Sardegna;

b) per lire 2.000.000.000 alla concessione di sussidi per opere di miglioramento fondiario.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte per L. 6.500.000.000, 2.000.000.000 e 400.000.000, rispettivamente con gli stanziamenti inscritti ai capitoli nn. 131, 134 e 144 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1953-54.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1953

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1952.

Regolamento del concorso pronostici denominato Totosport, connesso con lo svolgimento del giro ciclistico d'Italia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che riserva al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) l'esercizio dei concorsi pronostici e dei giuochi di abilità, previsti dal decreto legislativo stesso, quando siano connessi con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo dell'ente predetto;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581;

Visto l'art. 52 del decreto suddetto, che dispone che i regolamenti per l'organizzazione e l'esercizio delle attività di giuoco sopra menzionate sono approvati con decreto del Ministro per le finanze;

Udito il conforme parere della Commissione prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581;

Decreta:

E' approvato l'allegato regolamento del concorso pronostici denominato Totosport, connesso con lo svolgimento del giro ciclistico d'Italia, esercitato dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato unitamente al regolamento allegato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 maggio 1952

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1953
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 263

Regolamento del concorso pronostici « Totosport » sul giro ciclistico d'Italia

Art. 1.

Il presente concorso pronostici denominato « Totosport », connesso con lo svolgimento del Giro ciclistico d'Italia, è esercitato dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496. Esso è disciplinato dalle norme per l'applicazione e l'esecuzione del predetto decreto, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, da quelle contenute nel presente regolamento speciale e da quelle — in quanto applicabili — del regolamento ufficiale dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connesse con partite di calcio, approvato con decreto Ministeriale 1° settembre 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 18 settembre 1951.

La posta unitaria di partecipazione al concorso, con diritto alla compilazione di tre colonne di pronostici, è di L. 95. Il fondo premi è costituito dal 48 % dell'ammontare complessivo delle poste.

Art. 2.

Il concorso consiste nel pronosticare in unico contesto, a mezzo di apposite schede, colonna per colonna, l'esito di determinate tappe del Giro ciclistico d'Italia.

La partecipazione al concorso è libera a tutti. Essa dovrà effettuarsi presso gli uffici delle Sedi di zona dell'ente gestore; potrà effettuarsi altresì, a scelta e sotto l'esclusiva responsabilità dei partecipanti, presso « ricevitori autorizzati » dall'ente, i quali agiscono per incarico dei partecipanti e sono obbligati ad osservare, ed a far rispettare dai partecipanti stessi, tutte le norme che disciplinano il concorso. La data di chiusura del concorso sarà fissata e resa nota dall'ente gestore in relazione all'ora di inizio delle gare. Il partecipante è tenuto a corrispondere al ricevitore, a titolo di rimborso spese e compenso per ogni posta di 3 colonne, la somma di

L. 5. La partecipazione al concorso implica la piena conoscenza del presente regolamento e l'accettazione incondizionata delle norme in esso contenute.

Art. 3.

La partecipazione al concorso deve risultare da apposite schede distribuite dall'ente gestore, consistenti in fogli composti di tre parti (tagliandi-figlia, spoglio e matrice). Su ogni parte della scheda devono essere indicate la data della giornata ufficiale di gara alla quale il concorso è connesso e le località di partenza e di arrivo della gara. Ogni scheda è utilizzabile per tre o più colonne di pronostici multiple di tre. Sulla prima parte (tagliando-figlia) sono indicati i nominativi di trenta partecipanti alla prova. A fianco di ogni nominativo è lasciato, sulle tre parti della scheda, lo spazio destinato alla indicazione chiara e leggibile, a cura del concorrente, dei segni di pronostico.

E' in facoltà dell'ente gestore distribuire anche schede prive della indicazione dei nominativi dei trenta corridori partecipanti alla prova. Tali schede possono essere utilizzate senza particolari formalità alla pari delle altre schede normali, considerandosi valido agli effetti del concorso l'elenco ufficiale dei trenta partecipanti pubblicato sulle schede normali.

L'indicazione del pronostico deve essere effettuata contrassegnando in ogni singola colonna giuocata, col simbolo convenzionale « X », n. otto corridori, scelti tra quelli elencati per ordine alfabetico sulla scheda contenente i nominativi dei corridori, dei quali si intenda pronosticare l'arrivo nei primi otto posti della corsa.

I concorrenti hanno altresì la facoltà di effettuare un pronostico di riserva, contrassegnando a tale scopo col simbolo convenzionale e insostituibile « R », un altro corridore, scelto tra quelli elencati sulla scheda. Tale pronostico sarà preso in considerazione a tutti gli effetti solo nel caso in cui un corridore contrassegnato col simbolo « X » nella medesima colonna non sia partito.

Qualora tra i primi otto della classifica di arrivo risultino compresi corridori non elencati sulla scheda, ai fini del concorso saranno presi in considerazione, nell'ordine, altri corridori seguenti in classifica, fino a individuare gli otto corridori meglio classificati tra quelli elencati nella scheda.

Le tre parti della scheda devono essere individuate, previo versamento della posta, mediante l'applicazione di uno o più bollini, contrassegnati su ogni parte dal medesimo numero progressivo, e stampati in colorazioni diverse, a seconda che si tratti di una posta o di più poste.

Al giuocatore viene consegnato il tagliando-figlia della scheda munito del bollino o dei bollini necessari: le altre due parti (tagliandi-spoglio e matrice) dovranno essere fatte pervenire, a cura del ricevitore, al competente ufficio dell'ente gestore, nei termini da quest'ultimo fissati. L'ente gestore provvederà a separare le due parti anzidette conservando a sua disposizione i tagliandi-spoglio e depositando le matrici negli appositi archivi.

Art. 4.

Ai fini della graduatoria del concorso viene assunto quale esito definitivo e incontestabile il risultato della gara comunicato dalla giuria sportiva ad un notaio a tale scopo designato dall'ente gestore. Il notaio redigerà verbale. Successivi mutamenti del risultato, annullamenti di classifica, penalizzazioni, retrocessioni od altri provvedimenti decisi per qualsiasi motivo dalle autorità sportive competenti non saranno presi in considerazione.

Agli effetti della classifica del concorso, qualora la giuria non fosse in grado di determinare una graduatoria d'arrivo tra più corridori giunti in gruppo o col medesimo tempo, la graduatoria tra i corridori stessi classificati ex-aequo sarà stabilita in base all'ordine che i suddetti corridori avevano nella classificazione generale accertata al termine della tappa precedente.

L'importo complessivo destinato ai premi a norma dell'art. 1 viene suddiviso in parti uguali tra tutte le colonne di pronostico che hanno esattamente individuato gli otto corridori che, tra quelli elencati sulla scheda, hanno ottenuto la migliore classifica. Nel caso che su una scheda con 3 o 6 pronostici fossero stati apposti in colonna oltre otto simboli convenzionali « X » oppure più di un simbolo convenzionale « R », saranno presi in considerazione, agli effetti del pronostico, rispettivamente solo i primi otto « X » oppure il primo « R », cominciando dall'alto.

Qualora nessuna colonna di pronostici abbia esattamente individuato gli otto corridori classificatisi ai primi otto posti, l'intero monte premi viene suddiviso tra le colonne nelle quali siano stati esattamente individuati i primi sette, o in mancanza, i primi sei, cinque, e così di seguito.

Art. 5.

I numeri d'ordine di tutte le matrici dichiarate vincenti e la quota unitaria provvisoria dei premi spettanti ai vincitori devono essere pubblicati su un bollettino ufficiale del concorso a cura dell'ente gestore.

Il pronosticatore che si ritenga vincitore con una matrice di cui non sia stato pubblicato il numero d'ordine o il cui numero d'ordine non risulti pubblicato corrispondentemente al numero delle colonne ritenute vincenti, può richiedere la eventuale o complementare assegnazione alla categoria vincitrice del concorso soltanto mediante presentazione di reclamo.

A pena di decadenza da ogni diritto, tale reclamo e qualsiasi altro reclamo per qualunque motivo proposto, deve essere accompagnato dal tagliando-figlia di partecipazione al concorso e dall'importo di L. 100 restituibili in caso di accoglimento, e deve pervenire alla competente sede di zona entro e non oltre le ore 19 del settimo giorno dopo la pubblicazione dell'elenco delle schede vincenti.

Subito dopo la scadenza del termine di reclamo, presso ogni sede di zona la Commissione di cui all'art. 7 del regolamento ufficiale totocalcio procederà, sulla scorta delle matrici custodite nell'archivio, alla decisione dei reclami tempestivamente ricevuti, redigendone verbale.

Art. 6.

E' consentita la partecipazione al concorso con pronostici a sistema, intendendosi per sistema la scritturazione abbreviata di più colonne di pronostici. Il pronosticatore che intende effettuare una giuocata a sistema è autorizzato a contrassegnare col simbolo « X » nove oppure dieci corridori, fermo restando che ha facoltà di contrassegnare col simbolo « R » un altro corridore a titolo di riserva. Con tale scritturazione abbreviata si intende che siano state compilate tante colonne di pronostici, ognuna formata di otto segni « X », quante corrispondono alle combinazioni semplici di otto segni rispettivamente su nove o dieci segni. Il concorrente è tenuto in tal caso a versare tante poste quante corrispondono alle colonne di pronostici risultanti.

Art. 7.

Qualora, per qualsiasi motivo, sulla scheda risultino applicati bollini per un valore complessivo inferiore a quello corrispondente alle combinazioni giuocate, si considerano valide:

a) le prime tre colonne se si tratta di una scheda sestupla sulla quale sia stato applicato un bollino per posta unitaria;

b) tante colonne, iniziando dalla prima a sinistra, quante corrispondono al valore complessivo dei bollini applicati, se si tratta di scheda multipla.

Nel caso che sia stata adottata la scritturazione abbreviata di cui all'articolo precedente, le colonne valide vengono determinate come in appresso.

Il sistema viene sviluppato da sinistra verso destra tenendo presente che in ogni colonna devono restare indicati solo otto segni « X »; qualora il sistema sia stato compilato con nove segni, risulteranno annullati nella prima colonna il nono segno cominciando dall'alto, nella seconda l'ottavo segno, nella terza il settimo e così di seguito fino alla nona colonna nella quale risulterà annullato il primo segno. Qualora il sistema sia stato compilato con dieci segni, le prime nove colonne risulteranno identiche alle nove colonne sopra indicate, considerandosi annullato in tutte anche il decimo segno. Nelle successive otto colonne sarà annullato il nono segno congiuntamente a un secondo segno e cioè, nell'ordine, congiuntamente all'ottavo, settimo, sesto, ecc., fino al primo segno. Nelle successive sette colonne sarà annullato l'ottavo segno congiuntamente nell'ordine al settimo, sesto, quinto, ecc. fino al primo segno, e così di seguito fino all'ultima colonna del sistema, nella quale risulteranno congiuntamente annullati il secondo e il primo segno.

Ove debbano essere considerate valide solo una parte delle colonne del sistema, si considerano tali le prime colonne da sinistra verso destra, derivanti dallo sviluppo completo del sistema, come sopra indicato.

Roma, addì 15 maggio 1952

Visto, *il Ministro*: VANONI

(2104)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1952.

Regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le corse dei cavalli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che riserva all'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.) l'esercizio dei concorsi pronostici e dei giuochi di abilità, previsti dal decreto legislativo stesso, quando siano connessi con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo dell'Ente predetto;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581;

Visto l'art. 52 del decreto suddetto, che dispone che i regolamenti per l'organizzazione e l'esercizio delle attività di giuoco sopra menzionate sono approvati con decreto del Ministro per le finanze;

Udito il conforme parere della Commissione prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581;

Decreta:

E' approvato l'allegato regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le corse dei cavalli, esercitati dall'Unione nazionale incremento razze equine.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato, unitamente al regolamento allegato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1952

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1953
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 262

Regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le corse dei cavalli (« Totip »)

Art. 1.

L'unione nazionale incremento razze equine U.N.I.R.E. Ente morale (regio decreto 24 maggio 1931, n. 624), con sede in Roma, esercita, a sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le corse dei cavalli (« Totip »).

Tali concorsi sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, nonchè, a norma degli articoli 3 e 52 del predetto decreto, dal presente regolamento speciale.

Art. 2.

La gestione dei concorsi può essere effettuata direttamente dall'U.N.I.R.E. o per mezzo di persone fisiche o giuridiche in nome e per conto dell'Ente.

Art. 3.

Presso ogni sede di zona dell'Ente gestore è costituita una Commissione di zona formata da un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria con funzioni di presidente, da un notaio o pubblico funzionario che esercita anche le funzioni di segretario e da un rappresentante del gestore o da questo designato. Detta Commissione ha i compiti previsti agli articoli 16, 17, 19, 24, 25 del presente regolamento.

Art. 4.

E' istituita in Roma presso l'ente gestore una Commissione centrale composta da un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria che la presiede, da un notaio o un pubblico funzionario che esercita anche le funzioni di segretario e da un rappresentante del gestore o da questo designato. I compiti della Commissione centrale sono quelli previsti agli articoli 25 e 26 del presente regolamento.

Art. 5.

La posta unitaria di ciascun concorso è fissata in L. 47,50.

Il concorrente è tenuto inoltre a corrispondere al ricevitore, a titolo di rimborso spese o compenso per ogni posta unitaria, la somma di L. 2,50.

Art. 6.

L'ammontare complessivo delle poste è attribuito per il 46 % al monte premi.

Art. 7.

Il concorso si attua su un determinato numero di corse che hanno luogo nello stesso giorno su uno o più ippodromi italiani riconosciuti in base ai regolamenti del Jockey club italiano, della Società degli steeple-Chases e Unione ippica italiana per le corse al trotto (U.N.I.R.E.).

Potranno essere prescelte anche corse che abbiano luogo nello stesso giorno su uno o più ippodromi esteri quando sono iscritti cavalli italiani.

Le corse oggetto del concorso sono sei.

Art. 8.

Delle corse prescelte verrà data comunicazione al pubblico a mezzo dell'organo ufficiale dell'U.N.I.R.E. o del concorso.

Qualsiasi variazione ai programmi di dette corse prima o dopo la pubblicazione dell'organo ufficiale non implica alcuna responsabilità dell'U.N.I.R.E. stessa nè delle persone indicate nell'art. 2.

In particolare le distanze, i pesi e i numeri di partenza sono pubblicati a titolo puramente indicativo ed eventuali varianti non influiscono in alcun modo sulla validità del concorso.

Art. 9.

I cavalli iscritti in ognuna delle corse prescelte sono divisi in tre gruppi contrassegnati rispettivamente coi segni convenzionali 1, X, 2. Uno o più cavalli possono figurare eventualmente anche in più di un gruppo.

Art. 10.

Le corse nelle quali non vi siano almeno due cavalli partenti per ciascuno dei tre gruppi e quelle rinviate annullate o comunque dichiarate non valide sui campi di corsa agli effetti delle scommesse in applicazione dei vigenti regolamenti dell'U.N.I.R.E. non saranno acquisite ai fini del concorso.

In tali casi il concorso avrà attuazione per il complesso delle corse validamente effettuate alle quali si applicheranno pertanto gli articoli 18, 22 del presente regolamento.

Art. 11

Il concorso consiste nel pronosticare con i segni convenzionali e insostituibili 1, X, 2 senza correzioni o contraddizioni in ciascuna delle corse prescelte in quale dei tre gruppi (1, X, 2) figurano inclusi i cavalli che, secondo i risultati ufficiali, arriveranno rispettivamente primo e secondo.

I risultati ufficiali sono quelli convalidati dai verdetti inappellabili pronunciati sui campi di corse dai commissari e dai giudici, a norma dell'art. 2 del regolamento generale per le scommesse al totalizzatore sulle corse dei cavalli in genere.

In ciascuna colonna ogni pronostico di primo o di secondo arrivato che risulti esatto consegue un punto.

Art. 12.

Nel caso di arrivo simultaneo di più cavalli (parità ossia dead-heat) per il primo posto di una corsa, consegue un punto il pronostico di primo arrivato che prevede un gruppo al quale appartiene uno dei cavalli classificati a pari merito. In tal caso il pronostico di secondo arrivato consegue un punto solo se prevede uno dei due gruppi al quale appartengono i cavalli classificati a pari merito con esclusione del cavallo già ritenuto agli effetti del pronostico di primo vincente.

Se il pronostico di primo arrivato non prevede alcuno dei gruppi ai quali appartengono i cavalli classificati a pari me-

rito e non consegue quindi punto alcuno, il pronostico di secondo arrivato realizza un punto se prevede un gruppo al quale appartiene uno dei cavalli classificati a pari merito.

Art. 13.

Nel caso di arrivo simultaneo di più cavalli (parità ossia dead-heat) per il secondo posto di una corsa, il pronostico del secondo arrivato, che prevede uno dei gruppi ai quali appartengono i cavalli classificati a pari merito, consegue un punto.

Art. 14.

I pronostici devono essere formulati su schede composte di un foglio divisibile in tre tagliandi indicanti in colonna l'ordine progressivo dei pronostici oggetto del concorso, come da programma pubblicato sull'organo ufficiale dellU.N.I.R.E. o del concorso.

Ogni scheda è utilizzabile per una colonna oppure per 6 colonne.

Il pronostico di primo e di secondo arrivato di ognì corsa in programma deve essere formulato indicandosi con i segni convenzionali ed insostituibili 1, X o 2 senza correzioni o contraddizioni il corrispondente gruppo 1, X o 2 nel quale figura incluso il cavallo che si intende pronosticare primo arrivato e il corrispondente gruppo 1, X o 2 nel quale figura incluso il cavallo che s'intende pronosticare secondo arrivato.

I pronostici devono essere compilati in maniera chiara e leggibile, senza correzioni, alterazioni o contraddizioni.

Art. 15.

La consegna delle schede per la partecipazione al concorso e il versamento delle poste dovranno effettuarsi presso gli uffici delle sedi di zona del gestore; potranno effettuarsi altresì, a scelta e a rischio dei concorrenti, presso « ricevitori », autorizzati ad accettare l'incarico, con il compenso di cui all'art. 5, corrisposto direttamente dai concorrenti medesimi.

La data di chiusura di accettazione delle schede sarà fissata e resa nota in relazione all'ora d'inizio delle corse.

Art. 16.

Sulla scheda, all'atto della sua presentazione agli uffici delle sedi di zona o ai ricevitori, sarà applicato un bollino contraddistinto da serie e numero. I bollini sono di colorazione diversa a seconda che si tratta di scheda di una sola colonna o di scheda di sei colonne.

Il concorrente, all'atto del versamento della posta, è tenuto ad accertarsi dell'esatta applicazione sulla scheda del prescritto bollino.

Qualora su una scheda risulti applicato un bollino per scheda sestupla e non siano compilate tutte le sei colonne della scheda, saranno ritenute valide solo le colonne che risultino riempite nel tagliando n. 3 (matrice) archiviato giusta art 17.

La scheda munita di un bollino per scheda unitaria sarà valida unicamente per una sola colonna e precisamente per la prima colonna a sinistra risultante sulla matrice qualunque sia il numero delle colonne giocate.

Il primo tagliando, tagliando 1, (figlia) verrà staccato dalla scheda e consegnato al concorrente all'atto del pagmento della posta.

Gli altri due tagliandi della scheda verranno utilizzati l'uno (tagliando 2 spoglio) per lo scrutinio, l'altro (tagliando 3 matrice) per essere custodito e sigillato nell'archivio a norma dell'art. 17 a cura della Commissione di cui è fatta menzione nell'art. 3. Detto tagliando sarà l'unico a fare stato ad ogni effetto, anche in caso di contestazione.

Sono altresì previste schede sistemistiche per l'effettuazione di giocate a sistema intendendosi con tale tipo di giocata la scritturazione abbreviata di una serie di colonne collegate ottenuta scegliendo per ogni corsa gli accoppiamenti a due a due fra i nove ottenibili con i segni 1, X, 2. Ogni scheda sistemistica partecipa al concorso con tante colonne quante ne risultano dal calcolo combinatorio derivante dalla scelta degli accoppiamenti di cui sopra.

Le schede sistemistiche consistono in fogli composti di più parti contrassegnate ognuna da un medesimo numero e da una medesima serie, ripiegate a ventaglio, di cui tre parti da impiegarsi rispettivamente quali tagliandi 1 (figlia), tagliando 2 (spoglio) e tagliando 3 (matrice) con le destinazioni di cui ai comma 5 e 6 del presente articolo. Esse dovranno recare l'apposito punzone o contrassegno erariale ai fini del prescritto controllo. La serie, il numero, la punzonatura e il contrassegno di cui sopra sostituiscono per queste schede il bollino di cui al primo comma del presente articolo.

Su tutte le parti della scheda e per ogni corsa sono riprodotti i nove possibili accoppiamenti a due a due dei segni 1, X, 2. La scelta degli accoppiamenti viene effettuata dal giocatore su apposito modulo trasparente riproducente nello stesso formato e ordine il quadro degli accoppiamenti della scheda. Gli accoppiamenti prescelti risulteranno su tutte le parti della scheda mediante perforazione dei rimanenti accoppiamenti per cui verranno considerati pronosticati esclusivamente gli accoppiamenti che non risulteranno perforati.

L'unico tagliando idoneo a fare stato ad ofni effetto anche in caso di contestazione è quello custodito nell'archivio a norma dell'art. 17 a cura della Commissione di cui è fatta menzione nell'art. 3.

Prima dell'ora dell'inizio delle corse tutti i tagliandi n. 3 che pervengono dagli uffici periferici e dai ricevitori autorizzati della zona vengono depositati nell'archivio per la custodia. Le operazioni di deposito e la custodia dei tagliandi sono controllate e sorvegliate dalla anzidetta Commissione di zona la quale verbalizza il numero complessivo dei tagliandi n. 3 da custodire, gli estremi di quelli denunciati ed accertati come mancanti, assiste alla chiusura dell'archivio e ne conserva le chiavi.

Art. 17.

Presso ogni sede di zona dell'ente gestore è predisposto un archivio, costituito da un locale fornito di sufficiente garanzia o da uno o più armadi corazzati. L'archivio viene chiuso a chiave e sigillato dalla Commissione di zona menzionata all'art. 3.

Art. 18.

Concorrono alla determinazione delle colonne vincenti solamente i tagliandi n. 3, i quali, compilati e ricevuti nei modi prescritti, risultino custoditi nell'archivio a norma dell'art. 17 e contengano l'esatto pronostico, secondo i criteri esposti, del numero dei risultati sufficiente per l'assegnazione alle varie categorie dei vincitori. A seconda dei casi le categorie vincenti sono tre, due o una. Sono tre quando vi sono colonne che totalizzano rispettivamente punti 12, punti 11 e punti 10: in tale caso le tre categorie saranno formate dalle colonne che avranno totalizzato rispettivamente punti 12, punti 11, punti 10.

Le categorie di vincenti sono due quando vi sono colonne che totalizzano rispettivamente punti 12 e punti 10, oppure punti 11 e punti 10, oppure il massimo punteggio di punti 10, anche se per effetto, in quest'ultimo caso, di annullamento di una corsa ai sensi dell'art. 10.

In tali casi le due categorie vincenti saranno formate dalle colonne che avranno totalizzato rispettivamente punti 12 e punti 10 oppure punti 11 e punti 10, oppure punti 10 e punti 9.

La categoria vincente è unica quando il massimo punteggio raggiunto è di punti 9 od inferiore al 9.

Art. 19.

Conosciuti i risultati delle corse formanti oggetto delle giocate, l'ufficio di ogni sede di zona dell'ente gestore provvede ad individuare, mediante l'esame dei tagliandi n. 2, le schede in cui vi sono colonne che possono essere dichiarate vincenti, comunicandone i dati alla Commissione di zona.

La Commissione di zona, previa constatazione dell'integrità dell'archivio e della sua chiusura, estrae dall'archivio medesimo i tagliandi n. 3 delle schede come sopra individuate e in base alle risultanze della verifica del loro contenuto determina i tagliandi n. 3 recanti colonne vincenti. Avvenuta l'estrazione dei tagliandi di cui sopra, la Commissione di zona procede alla chiusura ed alla sigillatura dell'archivio che potrà essere riaperto per le necessità di successiva giornata di concorso solamente dopo la scadenza del termine per i reclami menzionato all'art. 24.

Le operazioni della Commissione di zona vengono svolte senza l'intervento di estranei ad eccezione di eventuali collaboratori nominati dall'Amministrazione finanziaria e sono descritte in un verbale al quale devono essere allegati i tagliandi n. 3 vincenti.

Art. 20.

Qualora, per qualsiasi motivo, il tagliando n. 3 non fosse rinvenuto nell'archivio, la partecipazione al concorso deve considerarsi ad ogni effetto come non avvenuta e il concorrente

ha diritto solamente al rimborso della quota pagata dietro consegna del tagliando n. 1 in suo possesso, esclusa nel modo più assoluto ogni responsabilità dell'U.N.I.R.E. e dei suoi ausiliari, del gestore del concorso e dei suoi ricevitori autorizzati.

Il disposto del comma precedente si applica anche nel caso in cui il tagliando n. 3 rinvenuto nell'archivio si presenti non integro e non decifrabile in modo da non consentire l'accertamento dell'esattezza dei pronostici o appaia comunque alterato o corretto.

Art. 21.

L'U.N.I.R.E., il gestore del concorso, i suoi ausiliari ed i ricevitori autorizzati, ove in qualsiasi momento accertino la mancanza di un tagliando tre, sono tenuti a darne notizia al pubblico mediante avviso che deve rimanere esposto nella ricevitoria dove è stata effettuata la giocata, sino alla scadenza del primo termine di reclamo previsto dall'art. 24. Tuttavia l'esclusione dal concorso dei tagliandi n. 3, comunque mancanti, si verifica a' sensi e con gli effetti di cui all'art. 20, anche nel caso in cui l'avviso non venga dato o venga dato in forma non regolare.

Art. 22.

L'importo destinato ai vincitori sarà ripartito in parti uguali fra le singole categorie od assegnato integralmente alla categoria unica.

L'importo così destinato alle colonne vincenti di ogni singola categoria sarà suddiviso in parti uguali fra le colonne vincenti di detta categoria e sarà pagato secondo le modalità dell'art. 27.

In nessun caso la quota unitaria di una determinata categoria potrà essere minore della quota unitaria di una categoria inferiore. In tal caso la categoria inferiore verrà fusa con la categoria superiore nei confronti della quale si sia determinato il divario di quota. Se, concorrendo tre categorie, la quota unitaria risultante dalla fusione delle due categorie dovesse essere superiore alla quota unitaria della massima categoria, si procederà alla fusione delle tre categorie in una unica.

Art. 23.

I numeri d'ordine di tutti i tagliandi n. 3 contenenti colonne vincenti e la quota unitaria provvisoria di premio devono essere pubblicati sul bollettino ufficiale del concorso.

Art. 24.

Il partecipante al concorso che si ritenga vincitore con un tagliando di cui non sia stato pubblicato il numero d'ordine od il cui numero d'ordine risulti pubblicato come vincente in una categoria diversa da quella alla quale ritenga debba essere assegnato, od il cui numero d'ordine, in caso di scheda sestupla o sistemistica non risulti incluso nella pubblicazione in corrispondenza al numero delle colonne ritenute vincenti, può richiedere l'eventuale o la diversa o la complementare assegnazione alla categoria dei vincitori soltanto mediante la presentazione di reclamo.

A pena di decadenza da ogni diritto, tale reclamo, e qualsiasi altro reclamo per qualunque motivo proposto, deve essere accompagnato dal tagliando n. 1 della scheda del concorso e dall'importo di L. 100, restituibile in caso di accoglimento, e deve pervenire alla competente sede di zona entro sette giorni dalla data di pubblicazione dei numeri dei tagliandi vincenti sull'organo ufficiale. Il termine si intende scaduto alle ore 19 dell'ultimo giorno utile.

Non incorre in decadenza il reclamante il cui reclamo, coi prescritti allegati, pervenga alla competente sede di zona oltre il termine di cui sopra (ma comunque non oltre le ore 19 del giorno immediatamente successivo al termine di scadenza) soltanto nel caso che, entro il suindicato primo termine di decadenza, pervenga alla sede di zona competente a mezzo telegramma o comunque in via d'urgenza, il preannuncio del reclamo medesimo, con l'indicazione del numero d'ordine, della scheda presunta vincente e, in caso di scheda di 6 colonne o sistemistica di tale numero nonchè di quello delle colonne presunte vincenti. Deve essere inoltre indicata la categoria di pretesa assegnazione e la ricevitoria presso la quale è stata effettuata la giocata. Scaduto il primo termine di reclamo, presso ogni sede di zona, la Commissione di zona di cui all'art. 3 procederà, sulla scorta dei tagliandi n. 3 custoditi nell'archivio, alla decisione sui reclami tempestivamente ricevuti, redigendone verbale.

Art. 25.

Le Commissioni di zona devono trasmettere immediatamente alla Commissione centrale prevista dall'art. 4, i reclami che appaiono di non pronta nè agevole decisione. Le decisioni della Commissione centrale devono essere emanate entro trenta giorni dalla data del concorso.

In tale caso il calcolo delle quote unitarie è effettuato comprendendo provvisoriamente tra le colonne vincenti anche quelle oggetto del reclamo, la quota relativa alle quali viene però accantonata per essere successivamente attribuita ad esse in caso di accoglimento del reclamo.

Se il reclamo viene respinto, si attende il decorso del termine fissato nell'art. 26, comma ultimo, dopo di che, se nessun giudizio è stato promosso, si procede al riparto della quota tra i vincitori definitivi; qualora invece, sia stato promosso giudizio, la quota stessa rimane accantonata fino all'esito definitivo del giudizio stesso.

Art. 26.

La Commissione centrale di cui all'art. 4 compila sulla base degli accertamenti delle Commissioni di zona, il riassunto generale delle colonne vincenti e determina le quote unitarie definitive che saranno pubblicate sul bollettino ufficiale.

In nessun caso e per nessuna ragione sono ammessi reclami dopo la pubblicazione sul bollettino ufficiale delle quote definitive dei premi.

Trascorsi quindici giorni da tale pubblicazione, cesserà altresì per l'ente gestore ogni obbligo di ulteriore conservazione dei tagliandi n. 3 di ogni singolo concorso, fatta eccezione per quelli relativi a reclami non accolti, e sarà definitivamente preclusa qualsiasi domanda o pretesa comunque attinente al concorso. Ogni presunto diritto, comunque attinente o conseguente al non accoglimento del reclamo, dovrà essere esercitato in giudizio entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione dei reclami non accolti.

Art. 27.

Il pagamento della quota unitaria non superiore a L. 50.000 verrà effettuato, a spese del vincitore, mediante rimessa diretta a favore della persona ed all'indirizzo che risulteranno chiaramente indicati nello spazio all'uopo riservato a tergo della scheda.

Nei casi di quote unitarie superiori alle L. 50.000, ed in quelli di identificazione incerta, di anonimità, di nomi di fantasia, il pagamento sarà effettuato, da parte del gestore o dalle banche all'uopo incaricate, soltanto all'esibitore, dietro consegna del tagliando n. 1. Sarà in facoltà del gestore il procedere al pagamento delle quote anche nei casi di smarrimento, furto o distruzione del tagliando n. 1 da parte del giocatore, salvo in tali casi l'adempimento da parte di questo ultimo delle formalità che saranno di volta in volta richieste dal suddetto gestore.

Art. 28.

I vincitori decadono da ogni diritto alla riscossione della quota o delle quote attribuite se non se ne richiedono il pagamento nel termine di centottanta giorni dalla data di svolgimento delle corse oggetto delle relative giocate.

Art. 29.

Qualora prima del compimento delle operazioni di cui all'art. 19 dovesse verificarsi la distruzione totale o parziale dei tagliandi n. 3 ricevuti e custoditi, i tagliandi n. 3 distrutti saranno dichiarati esclusi dal concorso ed i relativi partecipanti avranno diritto solamente al rimborso della posta giocata, al netto dei tributi spettanti sulla stessa allo Stato.

La medesima norma sarà applicata, qualora all'inizio delle operazioni sopra menzionate, dovesse essere riscontrata la non integrità dell'archivio o dei suoi sigilli.

Ove le ipotesi di cui ai due comma precedenti dovessero verificarsi dopo il compimento delle operazioni previste dall'art. 19 saranno considerate valide solamente le vincite già accertate e verbalizzate.

Art. 30.

Per quanto non espressamente previsto in materia tecnica riguardante lo svolgimento delle corse varranno in ogni caso le disposizioni contenute nei regolamenti dell'U.N.I.R.E. per le scommesse sulle corse dei cavalli in genere.

Il Ministro: VANONI

(2102)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1952.

Modifiche agli articoli 14 e 16 del regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le corse dei cavalli, approvato con decreto Ministeriale 16 febbraio 1952.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che riserva all'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.) l'esercizio dei concorsi pronostici e dei giuochi di abilità, previsti dal decreto legislativo stesso, quando siano connessi con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo dell'ente predetto;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581;

Visto l'art. 52 del decreto suddetto, che dispone che i regolamenti per la organizzazione e l'esercizio delle attività di giuoco sopra menzionate sono approvati con decreto del Ministro per le finanze;

Visto il regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le corse dei cavalli, esercitati dalla Unione nazionale incremento razze equine, approvato con decreto Ministeriale, n. 37184 del 16 febbraio 1952;

Ritenuta l'opportunità di apportare variazioni al regolamento predetto;

Udito il conforme parere della Commissione prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581;

Decreta:

Sono approvate e seguenti modifiche agli articoli 14 e 16 del regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le corse dei cavalli, esercitati dall'Unione nazionale incremento razze equine, di cui al decretó Ministeriale, n. 37184, del 16 febbraio 1952:

Art. 14. — Il secondo comma è così modificato:

« Ogni scheda è utilizzabile per due colonne oppure per sei colonne, pari rispettivamente a due o a sei poste ».

Art. 16. — Il primo comma, secondo periodo, è sostituito da quanto segue:

« I bollini sono di colorazione diversa a seconda che si tratti di due o di sei poste. I bollini per due poste portano la scritta « minima », quelli per sei poste la scritta « sestupla ». Fino a consumazione delle scorte esistenti, per ogni giuocata per posta doppia, potrà essere utilizzato il bollino sinora impiegato per posta di una sola colonna ».

Art. 16. — Il quarto comma è così modificato:

« La scheda munita di un bollino per due poste sarà valida unicamente per due colonne e precisamente per le prime due colonne a sinistra risultanti sulla matrice, qualunque sia il numero delle colonne giuocate ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 giugno 1952

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1953
Registro n. 9 *Finanze, foglio n.* 264

(2103)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1952.

Regolamento delle giuocate sistemistiche, relative ai concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le corse dei cavalli, da effettuarsi con speciali schede denominate « Schede popolari dei tre sistemi a scelta ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che riserva all'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.) l'esercizio dei concorsi pronostici e dei giuochi di abilità, previsti dal decreto legislativo stesso, quando siano connessi con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo dell'ente predetto;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581;

Visto l'art. 52 del decreto suddetto, che dispone che i regolamenti per la organizzazione e l'esercizio delle attività di giuoco sopra menzionate sono approvati con decreto del Ministro per le finanze;

Visto il regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le corse dei cavalli, esercitati dalla Unione nazionale incremento razze equine, approvato con decreto Ministeriale n. 37184 del 16 febbraio 1952, modificato col decreto n. 24501 del 26 giugno 1952;

Ritenuta l'opportunità di dare regolamentazione ad altre speciali giuocate sistemistiche da effettuarsi con speciali schede denominate « Schede popolari dei tre sistemi a scelta »;

Udito il conforme parere della Commissione prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581;

Decreta:

E' approvato l'allegato regolamento delle giucate sistemistiche, relative ai concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le corse dei cavalli, esercitati dall'Unione nazionale incremento razze equine, da effettuarsi con speciali schede denominate « Schede popolari dei tre sistemi e scelta ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato unitamente al Regolamento allegato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 luglio 1952

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1953
Registro n. 9 *Finanze, foglio n.* 265

Regolamento delle giuocate sistemistiche da effettuarsi con speciali schede denominate « Schede popolari dei tre sistemi a scelta ».

Art. 1.

Fermo il disposto dell'art. 16, comma 7, 8, 9 e 10 del regolamento ufficiale dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le corse dei cavalli approvato dal Ministro per le finanze con decreto n. 37184 del 16 febbraio 1952, e modificato con decreto n. 24501 del 26 giugno 1952, è consentita la partecipazione ai concorsi suddetti anche con altre speciali schede sistemistiche denominate « Schede popolari dei tre sistemi a scelta » entro un numero di colonne, limitato da un minimo di 7 ad un massimo di 64.

Le tre schede sono riunite in un unico modulo e sono distaccabili per mezzo di linee forate predisposte sul modulo stesso. Esse sono stampate a colorazione diversa e recano le indicazioni più sotto specificate relative ai tre diversi tipi di sistema. Il concorrente, scelto il sistema con il quale intende partecipare, libera la scheda prescelta da quelle che

non intende giocare, distaccandola da queste ultime. Ognuna delle tre schede è composta di tre parti (tagliando figlia-matrice-spoglio).

Art. 2.

Il primo dei tre sistemi, detto « Sistema integrale », consente la scritturazione abbreviata di una serie di colonne collegate in base alla combinazione di due o tre differenti pronostici (varianti doppie o triple) per uno o più dei 12 eventi (primo e secondo arrivato di sei corse) scelti tra quelli ai quali il concorso si riferisce, restando immutati, in ogni colonna, i pronostici dei rimanenti eventi. L'ordine degli eventi del concorso è indicato sulla scheda con i numeri d'ordine dall'1 al 12, corrispondenti alla successione del primo e del secondo arrivato delle sei corse oggetto del concorso nell'ordine stabilito dal gestore per la giornata di corse nella quale le schede stesse vengono usate, vale a dire nell'ordine identico a quello riprodotto sulle normali schedine della giornata medesima e pubblicato nel bollettino ufficiale.

In corrispondenza di ognuno dei 12 numeri e sui tre tagliandi sono predisposti tre riquadri entro i quali sono riprodotti a stampa rispettivamente i segni 1, X, 2. Il partecipante deve indicare sulle tre parti della scheda il numero e la data del concorso, segnando col segno X (doppia diagonale) il riquadro o i riquadri di ogni evento contenenti il segno (1, X, 2) di pronostico desiderato, restando stabilito che, per un determinato evento, un solo riquadro marcato dal concorrente con la doppia diagonale stabilisce per detto evento il pronostico fisso del segno contenuto dal riquadro stesso (1, oppure X, oppure 2) considerandosi non pronosticati gli altri due segni; due riquadri di un evento marcati dal concorrente con la doppia diagonale stabiliscono il pronostico di una delle tre varianti doppie (1-X, oppure 1-2, oppure X-2), considerandosi non pronosticato il segno escluso; tre riquadri di un evento marcati con la doppia diagonale stabiliscono il pronostico di una variante tripla (1-X-2). Le varianti prescelte devono corrispondere a una delle combinazioni autorizzate indicate nell'apposita tabella riprodotta sulla scheda stessa.

Art. 3.

Ogni scheda a sistema integrale partecipa al concorso con tante colonne quante ne risultano dal calcolo combinatorio in base alle varianti doppie o triple indicate sul tagliando racchiuso nell'archivio, sempre che il numero delle colonne stesse sia uguale o inferiore al totale complessivo delle poste liquidate sulla scheda, in ogni caso non superiori a 64. In caso contrario la scheda parteciperà al concorso con tante colonne quante corrispondono alle poste liquidate sulla scheda, restando inteso che saranno annullate le colonne eccedenti, determinate come segue: il sistema così come si presenta sul tagliando racchiuso nell'archivio viene sviluppato matematicamente da sinistra a destra e dall'alto verso il basso, secondo l'ordine dei singoli segni di pronostico di ogni variante. Ognuno dei segni della prima variante, cominciando dall'alto, viene scritto nell'ordine una sola volta: i singoli segni di pronostico della seconda variante vengono invece scritti di seguito nell'ordine, due volte oppure tre a seconda che la prima variante sia stata doppia oppure tripla. I singoli segni di pronostico della terza variante vengono pure scritti di seguito nell'ordine tante volte quante corrispondono alle colonne ottenute con la variante immediatamente precedente. E così di seguito. I gruppi di segni di ogni variante così ottenuti vengono poi ripetuti nell'ordine tante volte fino a completare l'ultima colonna risultante dall'ultima variante del sistema sviluppato. I segni dei pronostici fissi vengono ripetuti per tutte le colonne del sistema. Si considerano colonne eccedenti, e quindi annullate, le ultime colonne del sistema come sopra sviluppato.

Art. 4.

Il secondo dei tre sistemi della scheda popolare, denominato « Sistema a riduzione logica per accoppiate », consente la scritturazione abbreviata di una serie di colonne collegate come menzionato al comma sette dell'art. 16 del regolamento ufficiale del Totip. L'ordine delle sei corse del concorso è indicato sulla scheda col numero d'ordine dall'1 al 6, corrispondenti alle successioni delle sei corse oggetto del concorso nell'ordine stabilito dal gestore per la giornata di corse nella quale le schede stesse vengono usate, vale a dire l'ordine identico a quello riprodotto sulle normali schedine della giornata medesima e pubblicato nel bollettino ufficiale.

Sulle tre parti della scheda sono riprodotti, per ognuna delle sei corse, i nove possibili accoppiamenti a due a due dei segni 1, X, 2, racchiusi in un riquadro. La scelta degli accoppiamenti viene effettuata dal giocatore contrassegnando sui tre tagliandi con una X (doppia diagonale) le accoppiate prescelte per ogni corsa. I riquadri non contrassegnati dal segno X da parte del concorrente si intendono non giocati. Il numero delle colonne del sistema si ottiene moltiplicando il numero di accoppiate giocate nella prima corsa per il numero delle accoppiate giocate nella seconda corsa; il prodotto così ottenuto va moltiplicato per il numero delle accoppiate giocate nella terza corsa e così via sino alla sesta corsa. Le varianti prescelte devono corrispondere ad una delle combinazioni autorizzate, indicate nell'apposita tabella riprodotta a tergo della scheda stessa.

Art. 5.

Ogni scheda a riduzione logica partecipa al concorso con tante colonne quante ne risultano, dal computo anzidetto, sul tagliando racchiuso nell'archivio, sempre che il numero delle colonne stesse sia uguale o inferiore al totale complessivo delle poste liquidate sulla scheda, in ogni caso non superiori a 64. In caso contrario la scheda parteciperà al concorso con tante colonne quante corrispondono alle poste liquidate sulla scheda, restando inteso che saranno annullate le colonne eccedenti, determinate come segue: il sistema così come si presenta sul tagliando racchiuso nell'archivio viene sviluppato matematicamente da sinistra a destra e dall'alto verso il basso, secondo l'ordine delle singole accoppiate di ogni variante. Ognuna delle accoppiate della prima variante, cominciando dall'alto, viene scritta nell'ordine una sola volta; le singole accoppiate giocate della seconda variante vengono invece scritte di seguito nell'ordine, due volte, oppure tre, oppure quattro, ecc., a seconda che la prima variante sia costituita da due, oppure da tre, oppure da quattro, ecc. accoppiate diverse. Il procedimento prosegue in modo analogo a quanto descritto nell'art. 3 del presente regolamento per il caso di sviluppo del sistema integrale. I gruppi di accoppiate di ogni variante così ottenuti vengono poi ripetuti nell'ordine tante volte fino a completare l'ultima colonna risultante dall'ultima variante del sistema sviluppato. Le accoppiate fisse vengono ripetute per tutte le colonne del sistema. Si considerano colonne eccedenti e quindi annullate le ultime colonne del sistema come sopra sviluppato.

Art. 6.

Il terzo dei tre sistemi della « scheda popolare », denominato « Sistema a varianti rotanti », permette la scritturazione abbreviata di una serie di colonne collegate in seguito alla sostituzione, nel modo più oltre indicato, di una o più accoppiate con quelle di una colonna base. L'ordine delle sei corse del concorso è indicato sulla scheda in modo del tutto analogo a quello specificato nell'art. 4 del presente regolamento In corrispondenza di ogni corsa e su tutti i tagliandi è predisposto un riquadro entro il quale il concorrente deve segnare, con i segni 1, X, 2, il pronostico del primo e del secondo arrivato di quella determinata corsa. Il complesso dei sei riquadri con i segni scritti dal concorrente costituisce la colonna base del sistema o dei sistemi a varianti rotanti. A fianco dei riquadri della colonna base, nello spazio intestato « varianti », sono predisposti su una riga nove riquadri recanti a stampa rispettivamente i nove possibili accoppiamenti a due a due dei segni 1, X, 2. Tali riquadri costituiscono l'accoppiata singola rotante.

Sotto i suddetti riquadri, sono predisposti nove altri riquadri recanti gli analoghi accoppiamenti ma ripetuti due volte; tali riquadri costituiscono l'accoppiata doppia rotante.

Al di sotto di questi riquadri sono predisposti nove ulteriori riquadri racchiudenti gli analoghi accoppiamenti ma ripetuti tre volte; tali riquadri costituiscono l'accoppiata tripla rotante.

Su un quarto allineamento, infine, sono predisposti nove riquadri, racchiudenti nella parte superiore rispettivamente i nove possibili accoppiamenti a due a due dei segni 1, X, 2; la parte inferiore di ogni singolo riquadro è riservata alla indicazione, da parte del concorrente, di una accoppiata diversa da quella riprodotta a stampa nella parte superiore del riquadro medesimo; tali riquadri costituiscono l'accoppiata duplice rotante.

La scelta delle varianti rotanti si effettua segnando con il segno X (doppia diagonale) i riquadri prescelti restando inteso che tale segno può essere omesso esclusivamente per l'indicazione dell'accoppiata duplice rotante considerando prescelto; in quest'ultimo caso, il riquadro completato nella

parte inferiore a cura del concorrente con l'indicazione della diversa accoppiata.

Ogni riquadro prescelto costituisce formulazione di sistema a se stante fermo restando il principio che è ammessa per ogni scheda la formulazione di tanti sistemi a varianti rotanti i quali, nel loro complesso, non superino il totale di 64 colonne. Le rotanti prescelte devono corrispondere ad una delle combinazioni autorizzate indicate nell'apposita tabella riprodotta a tergo della scheda stessa.

Art. 7.

Ogni scheda per sistema a varianti rotanti partecipa al concorso con tante colonne quante ne risultano dal calcolo combinatorio in base alle varianti rotanti indicate, come sopra descritto, sul tagliando racchiuso nell'archivio, sempre che il numero delle colonne stesse sia uguale o inferiore al totale complessivo delle poste liquidate sulla scheda, in ogni caso non superiori a 64. In caso contrario, la scheda parteciperà al concorso con tante colonne quante corrispondono alle poste liquidate sulla scheda, restando inteso che saranno annullate le colonne eccedenti determinate come segue: iniziando da sinistra a destra e dall'alto verso il basso, si considerano validi tutti i sistemi giocati sul tagliando racchiuso nell'archivio il cui sviluppo progressivamente sommato, in base alle combinazioni di cui alla tabella riprodotta sulla scheda stessa, si avvicini al massimo al numero di colonne corrispondenti alle poste liquidate sulla scheda. Il sistema a varianti rotanti giocato che segue, nell'ordine anzidetto, l'ultimo sistema ritenuto valido, viene sviluppato matematicamente considerandone valide le prime colonne così sviluppate e per un numero tale che, aggiunto al totale ritenuto valido come sopra, si raggiunga il totale di colonne di cui sopra. Le rimanenti colonne di quest'ultimo sistema e tutti gli eventuali sistemi giocati che seguono vengono considerati eccedenti e quindi annullati.

Ai fini dello sviluppo matematico di un sistema a varianti rotanti, valgono i seguenti criteri: nel caso di accoppiata singola rotante, le sei colonne del sistema, in aggiunta alla colonna base, si sviluppano nell'ordine sostituendo alla colonna base la prima accoppiata (prima corsa) con la rotante, ottenendo la prima colonna, indi sostituendo con la rotante la seconda accoppiata e così via.

Nel caso di accoppiata doppia rotante, la prima colonna dello sviluppo, dopo la colonna base, è data da quest'ultima alla quale la doppia rotante sostituisce le prime due accoppiate (prima e seconda corsa). Poi, tenendo ferma una delle rotanti sulla prima corsa, si sposta l'altra rotante verso il basso, in sostituzione della terza, della quarta, della quinta e della sesta accoppiata della colonna base. Successivamente si sostituisce la seconda e la terza accoppiata (seconda e terza corsa) con la doppia rotante e, tenendo ferma una delle rotanti sulla seconda corsa, si sposta l'altra rotante verso il basso in sostituzione della quarta, della quinta e della sesta accoppiata. Successivamente si sostituisce la terza e la quarta accoppiata (terza e quarta corsa) con la doppia rotante, spostando verso il basso la seconda rotante come detto sopra e così via.

In modo analogo si procede nel caso di accoppiata tripla rotante, tenendo presente che la successione delle colonne, dopo la sostituzione delle tre rotanti a tre accoppiate consecutive, è determinata tenendo ferme le prime due accoppiate rotanti alla prima e seconda corsa e spostando successivamente verso il basso la terza, indi tenendo ferme le due accoppiate sulla prima e terza corsa spostare successivamente la terza accoppiata della rotante sulla quarta, quinta e sesta corsa e così via; lo sviluppo del sistema dopo la sostituzione delle tre rotanti a tre accoppiate consecutive viene completato tenendo ferme le prime due accoppiate della accoppiata tripla rotante sulla seconda e terza corsa spostando successivamente la terza accoppiata della rotante verso il basso e così via.

Per l'accoppiata duplice rotante lo sviluppo viene effettuato in modo del tutto analogo a quello sopra descritto per l'accoppiata doppia rotante, con l'avvertenza di ripetere poi l'intera operazione invertendo l'ordine delle accoppiate della rotante.

Art. 8.

Il concorrente indicherà sulla scheda prescelta, oltre al numero ed alla data del concorso, anche il numero di colonne costituenti il sistema.

I segni sopra stabiliti per la formulazione del pronostico sono insostituibili.

Art. 9.

Le tre parti della scheda sulle quali viene formulato il pronostico, all'atto del versamento delle poste devono essere individuate mediante l'applicazione, a cura del ricevitore, di uno speciale bollino composto di tre parti, contrassegnato su ogni parte dal medesimo numero progressivo e recante la indicazione della sua validità per le sole giocate sistemistiche.

Art. 10.

Per la partecipazione ai concorsi pronostici con giocate sistemistiche valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regolamento ufficiale del Totip approvato dal Ministro per le finanze con decreto n. 37184 del 16 febbraio 1952 e modificato con decreto n. 24501 del 26 giugno 1952.

Visto, *Il Ministro*: VANONI

(2101)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1953.

Approvazione del regolamento del prestito obbligazionario « I.R.I. - Sider » di lire 40 miliardi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 167, recante autorizzazione alla emissione di obbligazioni I.R.I.-Sider, garantite dallo Stato fino all'importo complessivo di 23 miliardi di lire, da emettersi all'interesse annuo del 5,50 %;

Vista la legge 28 dicembre 1952, n. 3139, che estende il limite predetto di 23 miliardi a 63 miliardi delle obbligazioni I.R.I.-Sider;

Considerato che l'art. 3 della legge 23 marzo 1952, n. 167, stabilisce che il regolamento del prestito obbligazionario di cui sopra sarà approvato dal Ministro per il tesoro — sentito il Comitato interministeriale per il credito e risparmio — con proprio decreto da emanare su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.);

Vista la proposta contenuta nel testo deliberato dal Consiglio di amministrazione del predetto Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) nella seduta del 15 gennaio 1953;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito e risparmio;

Decreta:

E' approvato il seguente regolamento da applicarsi alla emissione del prestito obbligazionario di cui alle premesse:

1. *Serie e titoli.* — La nuova emissione di lire 40 miliardi del prestito obbligazionario « I.R.I.-Sider » è costituita da n. 40.000.000 di obbligazioni del valore nominale di L. 1000, raggruppate in n. 4000 titoli di n. 10.000 obbligazioni ciascuno, su 2 serie uguali di n. 2000 titoli cadauna. Detti titoli potranno essere frazionati in certificati da 25, 50, 100, 500 e 1000 obbligazioni; il frazionamento è consentito soltanto al momento dell'emissione, in relazione alle richieste dei sottoscrittori. Agli effetti delle estrazioni per l'ammortamento o per il rimborso anticipato, i titoli provenienti da frazionamento seguono la sorte dei titoli originari; a tal fine essi conserveranno la numerazione originaria, seguita da una numerazione secondaria.

I titoli sono al portatore; a richiesta e contro rimborso delle spese, possono essere convertiti in certificati nominativi e viceversa, le cedole sempre restando al portatore.

2. *Durata.* — La durata del prestito è di anni 20, a partire dal 1° gennaio 1953.

3. *Interessi.* — Le obbligazioni fruttano l'interesse del 5,50 % annuo, pagabile in uguali rate semestrali posticipate, scadenti il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno.

La prima cedola è pagabile il 1° luglio 1953, l'ultima cedola il 1° gennaio 1973.

4. *Ammortamento.* — Le obbligazioni sono rimborsabili in 20 annualità, come dal piano riportato in calce, a cominciare dal 1° gennaio 1954, esclusivamente mediante estrazione a sorte per titoli da compiersi, con le modalità di cui all'art. 11, l'ultimo martedì del mese di settembre di ciascun anno a partire dal settembre 1953. Nel caso in cui tale giorno fosse festivo, l'estrazione si farà nel primo giorno susseguente non festivo.

5. *Garanzie.* — Il rimborso del capitale, secondo il piano di ammortamento, ed il pagamento dell'interesse del 5,50 % sono garantiti dallo Stato, a norma dell'art. 3 della legge 23 marzo 1952, n. 167, modificata con la legge 28 dicembre 1952, n. 3139.

6. *Rimborsi.* — Le obbligazioni vengono rimborsate dal 1° gennaio successivo ad ogni estrazione e da tale data cessano di essere fruttifere.

Il rimborso si effettua alla pari senza alcuna detrazione per spese. I titoli presentati al rimborso devono essere muniti di tutte le cedole aventi scadenza posteriore al giorno in cui essi sono divenuti rimborsabili: in difetto sarà dedotto, dall'ammontare dovuto per capitale, l'importo delle cedole eventualmente mancanti.

7. *Rimborso anticipato.* — L'I.R.I. avrà la facoltà di procedere, dal 1° luglio 1958, al rimborso anticipato totale o parziale del prestito, previo avviso da pubblicarsi almeno sei mesi prima nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il rimborso anticipato avverrà alla pari senza alcuna detrazione per spese. Nel caso di rimborso parziale, i titoli da rimborsare saranno determinati mediante sorteggio, a norma del successivo art. 11

I rimborsi parziali anticipati saranno da imputare alla rata o alle rate di ammortamento più lontane e fatti coincidere con una delle date di pagamento delle cedole.

8. *Luogo di pagamento.* — Il pagamento delle cedole scadute ed i rimborsi verranno effettuati presso la sede dell'I.R.I. e presso le filiali della Banca d'Italia.

9. *Quotazione.* — Le obbligazioni sono ammesse di diritto alle quotazioni ufficiali in tutte le Borse valori della Repubblica.

10. *Termini di prescrizione.* — I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile.

11. *Sorteggi.* — I sorteggi saranno effettuati presso la sede dell'I.R.I via Vittorio Veneto n. 89, Roma con l'intervento di un pubblico notaio ed alla presenza di un delegato del Ministero del tesoro. I numeri sorteggiati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

12. *Varie.* — Tutte le comunicazioni dell'I.R.I. agli obbligazionisti verranno effettuate mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni del prestito.

Piano di ammortamento per ciascuna serie

Anno	Titoli da rimborsare (tagli da 10.000 obbligazioni)	Annualità per il servizio del prestito		Debito residuo
		Interessi	Capitale	
1953	57	1.100.000.000	570.000.000	19.430.000.000
1954	60	1.068.650.000	600.000.000	18.830.000.000
1955	63	1.035.650.000	630.000.000	18.200.000.000
1956	66	1.001.000.000	660.000.000	17.540.000.000
1957	70	964.700.000	700.000.000	16.840.000.000
1958	74	926.200.000	740.000.000	16.100.000.000
1959	78	885.500.000	780.000.000	15.320.000.000
1960	82	842.600.000	820.000.000	14.500.000.000
1961	87	797.500.000	870.000.000	13.630.000.000
1962	92	749.650.000	920.000.000	12.710.000.000
1963	97	699.050.000	970.000.000	11.740.000.000
1964	103	645.700.000	1.030.000.000	10.710.000.000
1965	109	589.050.000	1.090.000.000	9.620.000.000
1966	115	529.100.000	1.150.000.000	8.470.000.000
1967	122	465.850.000	1.220.000.000	7.250.000.000
1968	129	398.750.000	1.290.000.000	5.960.000.000
1969	137	327.800.000	1.370.000.000	4.590.000.000
1970	145	252.450.000	1.450.000.000	3 140.000.000
1971	153	172.700.000	1.530.000.000	1.610.000.000
1972	161	88.550.000	1.610.000.000	—
	2.000		20.000.000.000	

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 aprile 1953

(1766) *Il Ministro*: PELLA

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1953.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana, presentata dalla società « Compagnie riunite di assicurazione », con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla società « Compagnie riunite di assicurazione », con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana;

Vista le relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana, presentata dalla società « Compagnie riunite di assicurazione », con sede in Torino:

Tariffa n. 8, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo costante, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato se questa avviene entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 15 aprile 1953

(2009) p. *Il Ministro*: CARCATERRA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 367 del 30 aprile 1953. Prezzo dei carboni.

Facendo seguito alla circolare n. 362 del 1° aprile 1953 e a parziale modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 355 del 27 febbraio 1953, il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 367 del 30 aprile 1953 ha adottato la seguente decisione:

I. — PREZZI DEI CARBONI FOSSILI ESTERI

Con decorrenza dagli arrivi dal 1° maggio 1953, i prezzi del carbone non sdoganato, per tonnellata metrica resa cif porti Alto Tirreno o franco frontiera, vengono modificati come appresso.

I prezzi stessi si riferiscono alle pezzature di origine dei carboni di qualità primaria o comunque con non più del 5 % di umidità e del 10 % di ceneri sul secco, fatta esclusione per i minuti non lavati e per le voci per le quali è fatta menzione delle qualità secondarie.

I prezzi cif sottoindicati sono determinati per i porti dell'Alto Tirreno. Per i porti del Basso Tirreno (compresa Civitavecchia) e delle Isole (Sicilia e Sardegna), i prezzi cif vanno maggiorati di L. 215 a tonnellata. Per gli altri porti, gli stessi prezzi vanno maggiorati di L. 700 per il carbone proveniente dall'America e di L. 500 per le altre provenienze esclusa la Polonia per la quale la maggiorazione resta di L. 400 per tonnellata.

Per il carbone americano sbarcato a Savona Funivie il prezzo cif è ridotto di L. 300 a tonnellata. Per il carbone sbarcato in più porti è consentita una ulteriore maggiorazione su quelle precedentemente previste fino al massimo di L. 300 a tonnellata, che dovrà peraltro essere autorizzata dai Comitati provinciali dei prezzi competenti per territorio con apposita lettera, i cui estremi saranno richiamati nella fattura dell'importatore.

CARBONI AMERICANI

1. *Carbone da vapore*:
basse materie volatili tout venant L. 11.100
basse materie volatili grigliato in miniera » 11.600
alte materie volatili tout venant » 10.800
alte materie volatili grigliato in miniera » 11.250
2. *Carbone da gassogeno* grigliato in miniera » 11.250
3. *Carbone da gas* » 10.850
4. *Carbone da coke*:
basse materie volatili » 11.650
alte materie volatili » 11.350
5. *Coke di petrolio* » 16.550

CARBONI INGLESI

1. *Antracite*:
grosso e arancio (pezzatura superiore a 80 millimetri) L. 16.100
noce (pezzatura 30/80 mm.) » 17.000
nocetta (pezzatura da 10 a 30 mm. e da 25 a 45 mm.) » 17.450
minuti lavati (da 0 a 10 mm.) » 9.750
2. *Carboni da vapore e da forno*
a) carbone del Galles (Cardiff, Newport, Barry, Penarth, Swansea):
grigliato in miniera » 12.100
grosso e arancio (pezzatura superiore a 80 millimetri) » 12.100
noce (trebbles, doubles) (pezzatura da 30 a 80 millimetri) » 12.100
minuti metà lavati e metà non lavati (da 0 a 10 mm.). » 10.050
b) carbone Yorkshire:
grigliato in miniera classe prima » 11.700
grigliato in miniera classe seconda e terza » 11.250
noce (trebbles) classe prima » 11.700
noce (trebbles) classe seconda » 11.250
nocetta (doubles-singles) classe prima L. 11.250
nocetta (doubles-singles) classe seconda » 11.000
nocetta (doubles-singles) classe terza » 10.550
minuti lavati (da 0 a 10 mm.) classe prima » 9.000
minuti lavati (da 0 a 10 mm.) classe seconda » 8.500
minuti lavati (da 0 a 10 mm.) classe terza » 8.100
minuti non lavati (da 0 a 10 mm.) classe prima » 8.800
minuti non lavati (da 0 a 10 mm.) classe seconda » 8.350
minuti non lavati (da 0 a 10 mm.) classe terza » 7.900
c) carbone East Middland:
grigliato in miniera classe prima » 11.450
noce (trebbles) classe prima » 11.450
nocetta (doubles-singles) classe prima » 11.000
minuti lavati (da 0 a 10 mm.) classe prima » 8.550
minuti non lavati (da 0 a 10 mm.) classe prima » 7.650
d) carbone Northumberland:
grigliato in miniera classe prima » 11.250
noce (trebbles) classe prima » 11.250
nocetta (doubles-singles) classe prima » 11.800
minuti lavati (da 0 a 10 mm.) classe prima » 8.350
minuti non lavati (da 0 a 10 mm.) classe prima » 7.650
minuti non lavati (da 0 a 10 mm.) classe seconda » 7.200
e) carbone Scotland:
grigliato in miniera classe prima » 11.000
noce (trebbles) classe prima » 11.600
noce (trebbles) classe seconda » 10.800
noce (trebbles) classe terza » 10.350
nocetta (doubles-singles) classe prima » 10.650
nocetta (doubles-singles) classe seconda » 10.450
nocetta (doubles-singles) classe terza » 10.000
minuti lavati (da 0 a 10 mm.) classe prima » 8.550
f) carbone del Durham:
grigliato in miniera classe prima » 11.700
minuti non lavati (da 0 a 10 mm.) classe prima » 8.550
3. *Carbone da gas*:
a) carbone Durham primario » 11.450
carbone Durham secondario » 11.250
b) carbone Yorkshire primario » 11.700
c) carbone East Middland primario » 11.450
d) carbone Northumberland secondario » 11.250

CARBONE ARSA
(cif porti Adriatici)

Granitello (pezzatura da 10 a 20 mm.) L. 8.800
Minuto (da 0 a 10 mm.) » 7.500

CARBONE SUD-AFRICA
(cif Adriatico e Tirreno)

Antracite arancio (pezzatura da 50 a 80 mm.) L. 14.600
Antracite noci (pezzatura da 30 a 50 mm.) » 15.600
Antracite pisello » 12.150
Carbone da vapore » 9.800

ANTRACITE RUSSA
(cif Adriatico e Tirreno)

Pezzatura da 25 a 100 mm. L. 21.400

ANTRACITE MAROCCHINA
(cif Tirreno)

Pezzatura da 30 a 80 mm. L. 22.150
Pezzatura da 20 a 30 mm. » 19.850
Pezzatura da 10 a 20 mm. » 16.250
Pezzatura da 6 a 10 mm. » 15.450
Minuto lavato » 13.250

CARBONI TEDESCHI

	Via mare	Via terra
1. *Antracite*:		
a) antracite di 1ª classe:		
noci 1	L. —	18.250
noci 2	» —	19.000
minuti lavati	» —	11.850

		Via mare	Via terra
b) antracite di 1ª classe « Sophia Jacoba »:			
noci 1	L.	—	19.850
noci 2	»	—	20.650
c) antracite di 2ª classe:			
noci 1	»	—	16.250
noci 2	»	—	17.000
minuti lavati	»	—	11.850
d) antracite speciale per elettrodi	»	—	18.400
2. *Carbone magro* (ess):			
grosso (pezzatura oltre 80 mm.)	»	11.650	12.850
noci 1	»	13.200	14.450
noci 2 3	»	14.750	15.950
3. *Carbone grasso* (fett):			
grosso (pezzatura oltre 80 mm.)	»	11.650	12.850
noci 1	»	11.650	12.850
noci 2	»	11.750	13.000
noci 3 4	»	11.900	13.150
4. *Carbone da vapore a lunga flamma* (gas flamm)			
grosso (pezzatura oltre 80 mm.)	»	11.650	12.850
noci 1	»	11.650	12.850
noci 2	»	11.750	13.000
5. *Carbone da gas*:			
grosso (pezzatura oltre 80 mm.) (gasstuck)	»	11.650	12.850
noci 1	»	11.650	12.850
noci 2	»	11.750	13.000
noci 3 4	»	11.900	13.150
6. *Carbone da coke*:			
fini da coke	»	11.300	12.450

CARBONI FRANCESI

		Via mare	Via terra
1. *Antracite e carboni magri*:			
a) bacino del Delfinato (antracite):			
grigliato (da 50 a 80 mm.)	L.	—	21.750
noci (da 30 a 50 mm.)	»	—	21.000
nocetta (da 15 a 30 mm.)	»	—	18.450
b) bacino nord Francia (magro antracitoso):			
arancio, noce	»	—	24.150
c) bacino delle Cevennes (carboni magri):			
nocetta (da 10 a 20 mm.)	»	—	14.600
minuto (da 0 a 10 mm.)	»	—	—
2. *Bacino Sarre e Lorena*:			
a) carbone grasso da vapore e da gas:			
grosso (pezzatura oltre 80 mm.)	»	11.900	12.400
noci 1 2 3 4	»	11.900	12.400
b) carbone a lunga fiamma da vapore e da forno:			
grosso (pezzatura oltre 80 mm.)	»	11.900	12.400
noci 1 2	»	11.900	12.400
noci 3 4	»	11.500	11.950
minuti lavati	»	10.500	10.000

CARBONE BELGA

		Via mare	Via terra
1. *Carboni grassi*:			
grigliato oltre 80 mm.	L.	12.050	14.850
grigliato da 10 a 30 mm.	»	12.050	14.850
minuti lavati da 0 a 10 mm.	»	11.000	13.800
minuti lavati da 0 a 10 mm. « coking »	»	11.250	14.050
2. *Carboni semi grassi*.			
grani lavati da 5 a 10 mm.	»	13.250	—
minuti lavati da 0 a 10 mm.	»	10.750	13.550
minuti non lavati da 0 a 10 mm.	»	9.700	12.500
3. *Carboni 1/4 grassi e magri* (antracite):			
grani lavati da 5 a 10 mm.	»	12.600	15.400
minuti lavati da 0 a 10 mm.	»	10.550	13.350
minuti non lavati da 0 a 10 mm.	»	9.450	12.250
4. *Carboni da gas*:			
grigliato oltre 80 mm.	»	11.700	14.500
noci da 50 a 80 mm.	»	12.000	14.800
noci da 30 a 50 mm.	»	12.000	14.800
pezzatura lavata da 10 a 30 mm.	»	11.700	14.500
5. *Antracite*:			
pezzatura da 80 a 120 mm.	L.	—	21.400
pezzatura da 50 a 80 mm.	»	—	22.450
pezzatura da 30 a 50 mm.	»	—	24.100

CARBONE POLACCO

		Via mare	Via terra
Pezzatura oltre 30 mm.	L.	11.600	—
Pezzatura da 10 a 30 mm.	»	11.000	—
Minuto da 0 a 10 mm.	»	—	—

MATTONELLE ED ALTRI AGGLOMERATI

		Via mare	Via terra
Mattonelle	L.	11.600	—
Ovuli di antracite belga	»	15.050	—
Ovuli semigrassi belga	»	15.250	—

Per l'antracite nuovamente grigliata durante la discarica dei vapori, i prezzi franco vagone porto di sbarco saranno fissati dal Comitati provinciale dei prezzi previ accertamenti.

Restano invariate le disposizioni generali di cui alla circolare n. 287 del 10 luglio 1951, come pure le norme e le aliquote per la nazionalizzazione dei carboni e la formazione dei prezzi di vendita al consumo di cui alle circolari n. 249 del 24 ottobre 1950, e n. 103 del 9 aprile 1947.

II. — PREZZI DEI CARBONI NAZIONALI

Con decorrenza immediata sono fissati come appresso i prezzi del carbone Sulcis reso franco vagone ai porti di sbarco indicati, a modifica della circolare n. 350 del 30 gennaio 1953:

		Minuto	Granitello	Arancio
Genova	L.	7.650	9.350	9.850
Savona	»	7.650	9.350	9.850
La Spezia	»	7.700	9.400	9.900
Livorno	»	7.850	9.550	10.050
Civitavecchia	»	7.850	9.550	10.050
Napoli	»	7.900	9.600	10.100
Salerno	»	7.900	9.600	10.100
Bari	»	8.150	9.850	10.350
Ancona	»	8.650	10.350	10.850
Venezia	»	8.500	10.200	10.700
Prezzi cif per i porti della Sicilia	»	7.000	8.700	9.200

Valgono per il carbone Sulcis le stesse norme prescritte per il carbone fossile estero per quanto concerne l'obbligo di indicare in fattura la qualità e la provenienza della merce di cui alla circolare n. 287 del 10 luglio 1951.

Restano invariate le norme per la formazione dei prezzi di vendita al consumo, di cui alla circolare n. 103 del 9 aprile 1947 del Ministero industria e commercio.

(2153)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga di divieto di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 3 agosto 1951 nella zona di Bagnasco (Cuneo), dell'estensione di ettari 218 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1955.

(2106)

Revoca di divieto di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 30 gennaio 1953, nella zona di Fossano e Salmour (Cuneo), dell'estensione di ettari 500 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene revocato.

(2107)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

218° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443

Decreto Ministeriale 20 marzo 1953, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1953, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 169, con il quale la concessione della miniera di lignite denominata « Montelifrè » in territorio del comune di San Giovanni d'Asso, provincia di Siena, della quale è titolare in base al decreto Ministeriale 20 maggio 1940, la Società commerciale industrie estrattive, è trasferita ed intestata alla Miniera di Montelifrè » Società r. l., con sede in Montisi, provincia di Siena.

Decreto Ministeriale 28 ottobre 1952, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1953, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 186, con il quale è accettata la rinuncia della Società Italiana Anonima Mercurio (S.I.A.M.), con sede in Roma, alla concessione della miniera di mercurio denominata « Zolfiere » sita in territorio dei comuni di Scansano e Magliano in Toscana, accordata per la durata di anni trenta alla predetta Società.

Decreto Ministeriale 27 marzo 1953, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1953, registro n. 1 Industria e Commercio, foglio n. 220, con il quale è accettata la rinuncia dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.), con sede in Roma, alla concessione della miniera di ferro e stagno « Monte Valerio », sita in comune di Campiglia Marittima, prov. di Livorno.

(2154)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Perdita del diritto di decorazioni al valor militare

A norma delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 10 della legge 24 marzo 1932, n. 453, i sottonotati ex militari sono incorsi nella perdita di diritto delle decorazioni al valor militare e del relativo soprassoldo annuo, nonchè delle distinzioni onorifiche di guerra di cui all'art. 2 del regio decreto n. 695 dell'8 maggio 1933 a decorrere dalla data per ciascuno indicata.

MEDAGLIA D'ARGENTO

Rocchi Armando fu Rocco e di Cafaro Pia, classe 1898, distretto Roma, ex maggiore cavalleria, regio decreto 24 maggio 1923, dal 25 novembre 1949.

Rocchi Armando fu Rocco e di Cafaro Pia, classe 1898, distretto Roma, ex maggiore cavalleria, regio decreto 22 febbraio 1940, dal 25 novembre 1949.

Rocchi Armando fu Rocco e di Cafaro Pia, classe 1898, distretto Roma, ex maggiore cavalleria, regio decreto 4 agosto 1942, dal 25 novembre 1949.

Sallusti Biagio di Antonio e di Delfini Rosangela, classe 1889, distretto L'Aquila, ex tenente colonnello fanteria, decreto luogotenenziale 25 gennaio 1917, dal 29 agosto 1945.

MEDAGLIA DI BRONZO

Rocchi Armando fu Rocco e di Cafaro Pia, classe 1898, distretto Roma, ex maggiore cavalleria, regio decreto 23 giugno 1938, dal 25 novembre 1949.

Rocchi Armando fu Rocco e di Cafaro Pia, classe 1898, distretto Roma, ex maggiore cavalleria, regio decreto 19 gennaio 1939 dal 25 novembre 1949.

Finelli Angelo di Alfonso e di Marano Maria, classe 1899, distretto Avellino, ex sergente maggiore, decreto Presidenziale 27 ottobre 1950, dal 12 luglio 1948.

Sallusti Biagio di Antonio e di Delfini Rosangela, classe 1889, distretto L'Aquila, ex tenente colonnello fanteria, regio decreto 8 aprile 1920, dal 29 agosto 1945.

Sallusti Biagio di Antonio e di Delfini Rosangela, classe 1889, distretto L'Aquila, ex tenente colonnello fanteria, regio decreto 2 aprile 1943, dal 29 agosto 1945.

CROCE AL VALOR MILITARE

Simonetti Egidio di Simonetti Giuliana, classe 1919, distretto Treviso, ex sergente, decreto Presidenziale 22 settembre 1950, dal 6 agosto 1945.

(1931)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario della Società cooperativa agricola « Madonna di Ripalta », con sede in Cerignola

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 1° marzo 1953, il sig. Vincenzo Riso è stato nominato commissario della Società cooperativa agricola « Madonna di Ripalta », con sede in Cerignola, in sostituzione del dott. Michele Cardinale, dimissionario.

(1955)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 98

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 30 aprile 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,92	633,50
» Firenze	624,90	633 —
» Genova	624,90	634 —
» Milano	624,92	633 75
» Napoli	624,90	632,50
» Palermo	—	—
» Roma	624,90	633,875
» Torino	624,90	633 —
» Trieste	624,93	—
» Venezia	624,90	633,50

Media dei titoli del 30 aprile 1953

Rendita 3,50 % 1906	66.075
Id. 3,50 % 1902	61,50
Id. 3 % lordo	70,65
Id 5 % 1935	96,225
Redimibile 3,50 % 1934	80,75
Id 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,375
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,425
Id. 5 % 1936	92 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,225

L'ispettore generale
contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 30 aprile 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,91
1 dollaro canadese	» 633,81

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215)

1 lira sterlina	Lit. 1749,75

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 17.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del Regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione Lire
Cons. 3,50 % (1906)	842956 (nuda proprietà)	De Orchi Maria Pia fu Flaminio, minore sotto la patria potestà della madre Orlando Elisabetta fu Luigi vedova De Orchi, dom. a Como, con usufrutto a quest'ultima	217 —
Rend'ta 5 % (1935)	146087	Loro Piana Assunta Maria-Antonietta fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre Zanoli Ersilia di Pietro vedova Loro Piana Giovanni, dom. in Pray Biellese (Vercelli)	9.150 —
Id.	146323	Come sopra	1.520 —
Id.	146401	Come sopra	2.170 —
Id.	154313	Come sopra	2.665 —
Id.	158574	Come sopra	435 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 21 aprile 1953

Il direttore generale: SALIMEI

(2086)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.